



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Decisione ex art. 46 Regolamento di Giustizia

Oggetto: FIG – PD 36S/16 – Gaspare Messina

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Al sig. Gaspare Messina è stato contestato ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia di aver riportato un punteggio errato con riferimento al numero di colpi giocati alla buca 17 (4 anziché 5) nella gara del 10/07/16 che si è svolta nel circolo del golf Le Saie. Agli atti sono stati acquisiti il rapporto informativo del circolo e le dichiarazioni scritte del sig. Messina inviate al circolo ed allo scrivente in seguito alla comunicazione ex art. 44 del Regolamento di Giustizia.

L'errato punteggio riportato nello score card di gara del tesserato è stato definitivamente accertato in quanto è stato lo stesso giocatore ad averlo confermato al personale del circolo e con le dichiarazioni scritte sopra menzionate.

Il tesserato evidenzia che l'errore sarebbe dipeso da una errata lettura da parte sua del suo score card. Tuttavia è principio consolidato che il giocatore è responsabile del suo score card e risponde personalmente, anche ai fini disciplinari, qualora il punteggio riportato risulti non vero. Peraltro non sembra condivisibile che la scrittura del marcatore (sig. Andrea Costanzo) del tesserato sia equivoca; infatti nello score card del tesserato sono riportati in diverse buche il numero 5 ed il numero 4 e sono graficamente ben distinti l'uno dall'altro. Pertanto l'errato punteggio riportato alla buca 17 è ascrivibile senz'altro ad una disattenta verifica dello score card.

Non risulta dai fatti e dall'istruttoria che al tesserato possa addebitarsi un comportamento volontario; infatti il tesserato ha riconosciuto immediatamente anche al personale del circolo l'errore nel numero di colpi giocato alla buca 17. Pertanto l'illecito è da ascrivere a negligenza del sig. Messina nel controllo del proprio score card.

In considerazione di quanto sopra riportato la sanzione che si ritiene equo applicare è quella di tre mesi di sospensione come sotto specificato.

PQM

Applica al sig. Gaspare Messina la sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione consistente nella perdita del diritto di partecipare all'attività sportiva nell'ambito della FIG per il periodo di sospensione.

Roma, 25/08/16

Si comunichi ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Regolamento di Giustizia.

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

